

Bruxelles, 19 giugno 2015
(OR. en)

10098/15

PUBLIC 45
INF 115

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MARZO 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel marzo 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MARZO 2015

3371^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO)) tenutasi a Bruxelles il 2 e 3 marzo 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 1-5	98/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 6-10	99/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 11-15	100/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 16-33	101/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle esportazioni GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 34-40	102/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 9-25	103/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione della Germania Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma: il paragrafo "Lo Stato membro dell'infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2." va inteso nel senso che soltanto il conducente può essere considerato personalmente responsabile, essendo il solo ad aver commesso l'infrazione. A parere della delegazione tedesca, i dati trasmessi sul proprietario del veicolo potranno essere utilizzati soltanto ai fini dell'identificazione del conducente.			
Dichiarazione del Regno Unito e dell'Irlanda Il Regno Unito e l'Irlanda sostengono pienamente gli obiettivi in materia di sicurezza stradale della direttiva proposta riveduta ed esprimono apprezzamento per gli ulteriori due anni concessi al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca come periodo di recepimento. Tuttavia, il Regno Unito e l'Irlanda manifestano il proprio disappunto in quanto non è stato dato loro tempo sufficiente per valutare adeguatamente l'impatto della proposta, inclusi i costi potenziali per i giudici che dovrebbero avviare i successivi procedimenti giudiziari in conformità della nuova misura. Sebbene il Regno Unito e l'Irlanda si rendano conto che la direttiva 2011/82/UE vigente (intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale) è già in vigore in altri Stati membri, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non hanno partecipato a tale misura a seguito dell'applicazione dei protocolli 21 e 22 allegati ai trattati. Di conseguenza, dopo l'annullamento da parte della Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa C-43/12, la direttiva proposta comporta nuovi obblighi per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca. Il Regno Unito e l'Irlanda prendono atto della sentenza della Corte di giustizia secondo cui la direttiva 2011/82/UE avrebbe dovuto avere, considerato il suo scopo e contenuto, un fondamento giuridico relativo ai trasporti (articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE) anziché un fondamento giuridico relativo alla cooperazione di polizia (articolo 87, paragrafo 2, del TFUE). Il Regno Unito e l'Irlanda continuano a essere del parere che le questioni riguardanti la repressione dei reati debbano essere considerate in relazione all'articolo 87 del TFUE. A tale riguardo, rileviamo la possibilità di una futura revisione di questa misura che prenda in esame aspetti quali l'armonizzazione del codice della strada e l'applicazione della normativa e desideriamo chiarire che, qualora il contenuto di una misura proposta sia un esercizio di competenza da parte dell'Unione a norma della parte terza, titolo V, del TFUE, si applicherà in tal caso il protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.			

Posizione (UE) n. 3/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 101 del 26.3.2015, pagg. 1-5	5094/15	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione ribadisce gli obiettivi della sua proposta del 4 novembre 2013, volta a limitare gli effetti negativi sull'ambiente dell'uso di borse di plastica con una riduzione del relativo consumo e inquinamento. La Commissione, pur accogliendo con favore l'accordo sulla proposta presentata, ritiene che il testo finale concordato tra i colegislatori contenga determinati elementi che esulano dal campo di applicazione della sua proposta e che non sono in linea con i principi del legiferare meglio. In sede di applicazione della direttiva questa circostanza potrebbe porre problemi agli Stati membri, alla Commissione, ai consumatori e agli operatori economici. La Commissione ha individuato i seguenti aspetti problematici: • l'adozione di un'etichetta per borse biodegradabili e adatte al compostaggio domestico in assenza di una valutazione d'impatto; • oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e gli operatori economici, tra cui nuovi obblighi di rendicontazione ed etichettatura; • disposizioni che sarebbero state trattate meglio nel quadro del follow-up del Libro verde della Commissione sui rifiuti di plastica nell'ambiente, come la relazione sull'uso delle borse di plastica "oxo-degradabili"; • la possibilità di variare le misure decise in materia di borse di plastica in funzione del loro impatto ambientale o di altre caratteristiche che potrebbero essere problematiche alla luce dei principi di non discriminazione e proporzionalità e dei principi del mercato unico; • la possibilità di stabilire obiettivi di consumo nazionali, a un livello prestabilito nella direttiva, in assenza di dati statistici pertinenti per tutti gli Stati membri; • scadenze troppo serrate per l'elaborazione e l'adozione, mediante atti esecutivi, di una metodologia di rendicontazione dei consumi di borse di plastica in materiale leggero e di etichette per borse di plastica biodegradabili.			

Posizione (UE) n. 4/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE GU C 134 del 24.4.2015, pagg. 1-14	5130/15	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: Regno Unito
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 68 del 13.3.2015	1/15	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BE, PT
Dichiarazione della Commissione			
Nel procedere all'autorizzazione degli OGM ai fini della coltivazione, la Commissione, nel pieno rispetto dei suoi obblighi, terrà conto di tutti gli elementi a sua disposizione, compresa la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio prevista dalla presente direttiva.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/384 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione GU L 65 del 10.3.2015, pagg. 1-3		12812/14	
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea		5081/15	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea		5083/15	

Decisione di esecuzione (UE) 2015/356 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che autorizza il Regno Unito ad applicare livelli di tassazione differenziati su taluni carburanti per motori in determinate zone geografiche a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 61 del 5.3.2015, pagg. 24-25	5805/15
Decisione (UE) 2015/354 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del Comitato del Fondo investimenti istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti GU L 61 del 5.3.2015, pagg. 10-16	5504/15
Decisione (UE) 2015/438 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 8-26	15902/14
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 con la Repubblica d'Armenia e con altri membri dell'OMC che sono rilevanti ai fini della domanda presentata dalla Repubblica d'Armenia il 23 ottobre 2014	5801/15
Decisione (UE) 2015/362 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare e ampliare l'ambito di applicazione dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) GU L 62 del 6.3.2015, pagg. 22-23	5804/15
Decisione (UE) 2015/355 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo GU L 61 del 5.3.2015, pagg. 17-23	5992/15
Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 17-38	10178/14

**Dichiarazione della Commissione
sull'uso dei fondi fiduciari dell'UE**

I fondi fiduciari dell'Unione per azioni tematiche sono creati solamente se integrati in un quadro strategico coerente e se è dimostrata l'intenzione di altri donatori di cofinanziare il fondo fiduciario.

La creazione di fondi fiduciari dell'Unione per azioni tematiche deve essere debitamente giustificata sotto il profilo del valore aggiunto dell'Unione e dell'addizionalità rispetto ad altri canali di finanziamento esistenti, ad esempio altri tipi di finanziamenti nel FES, nonché rispetto all'esistenza di fondi fiduciari comparabili gestiti da organizzazioni internazionali.

Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo
GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 17-38

10176/14

**Dichiarazione della Commissione
sull'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES**

In merito alla creazione del meccanismo fondato sui risultati citato all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione riconosce che un approccio basato sugli incentivi funziona meglio laddove - per produrre risultati ed effetti di rilievo - è disponibile una massa critica di finanziamenti, qualora gli stanziamenti facciano parte di una strategia più ampia dell'impegno dell'UE. La Commissione si impegna pienamente per lo sviluppo di un tale meccanismo ed ha avviato un processo di riflessione con gli Stati membri in tal senso.

In termini di volume, due importanti iniziative intraprese a titolo del 10° FES sono state la quota di incentivazione per la governance (un importo previsto di 2,7 miliardi di EUR, di cui 2,3 miliardi sono stati alla fine assegnati a Stati ACP) e l'iniziativa a favore dell'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (1 miliardo di EUR).

Inoltre, al fine di consentire un effetto leva sufficiente nel quadro del meccanismo fondato sui risultati, la Commissione garantirà che almeno 2 miliardi di EUR siano disponibili nelle riserve delle risorse non assegnate in vista della loro assegnazione a Stati ACP, in linea con i criteri del suddetto meccanismo, per il periodo 2014-2017.

Le risorse non assegnate sono risorse che non sono state destinate ad essere assegnate a paesi, regioni o alla cooperazione intra-ACP. Conformemente all'accordo di Cotonou e come nel caso del 10° FES, le assegnazioni a paesi o regioni possono essere integrate con risorse non assegnate mediante revisioni ad hoc. Tali assegnazioni possono inoltre essere riviste al rialzo o al ribasso nel corso di valutazioni a metà e al termine del periodo di applicazione. In caso di revisione al ribasso, i rispettivi importi sono integrati nelle riserve delle risorse non assegnate.

Conformemente all'articolo 9 della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, i lavori inerenti a tali questioni sono preparati congiuntamente dai pertinenti servizi del SEAE e della Commissione.

Decisione (UE) 2015/334 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 75-76	16104/14
Decisione (PESC) 2015/332 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 70-73	5723/15
Decisione (PESC) 2015/331 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 66-69	5715/15
Decisione (PESC) 2015/335 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 77-78	17110/14
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/336 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 79-80	5631/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/324 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 39-40	5633/15
Decisione (PESC) 2015/335 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 77-78	5680/15

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/325 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia GU L 58 del 3.3.2015, pagg. 41-42		5683/15	
Conclusioni del Consiglio sulla politica del mercato unico		6197/15	
3372 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 5 marzo 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 6/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 134 del 24.4.2015, pagg. 29-51	17086/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL, CY, MT astenuti: PL
Dichiarazione della Commissione			
La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.			

Dichiarazione di Cipro

Cipro aveva chiaramente espresso una preferenza per un sistema internazionale di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) ampiamente condiviso, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). In questo contesto, avevamo anche comunicato la nostra opinione secondo cui un sistema MRV a livello di UE, adeguatamente strutturato, sarebbe stato accettabile. Il nostro sostegno era subordinato al fatto che il meccanismo fosse efficiente e non distorcesse la concorrenza. Sfortunatamente, siamo seriamente preoccupati del fatto che talune disposizioni, incluse nel testo del regolamento proposto, da adottare, siano problematiche e che non si tenga adeguatamente conto delle specificità del settore marittimo.

In particolare Cipro considera che le disposizioni incluse nell'articolo 21 del regolamento, riguardanti la pubblicazione di informazioni relative all'efficienza energetica delle navi, diano luogo a effetti distorsivi della concorrenza. Si aggiunga che le informazioni da pubblicare sull'efficienza energetica delle navi non sono uniformemente comparabili e che porteranno pertanto a conclusioni inappropriate e incideranno sul mercato e sul processo decisionale relativo a nuove norme.

Un'altra questione importante che la pubblicazione di informazioni relative all'efficienza energetica delle navi produce è la rivelazione di informazioni operative sensibili dal punto di vista commerciale, quali il consumo di carburante delle navi, il volume del carico trasportato e la distanza percorsa.

Pertanto Cipro non è in grado di dare il suo consenso all'adozione del regolamento.

Dichiarazione della Repubblica ellenica e di Malta

1. La Repubblica ellenica e Malta ritengono che il testo dell'accordo finale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 non tenga in piena considerazione le pratiche concrete del settore del trasporto marittimo globale e, per questo motivo, risulti piuttosto dubitabile che sia adatto a conseguire lo scopo perseguito, vale a dire agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'IMO per quando concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRU) delle emissioni di anidride carbonica generate dai trasporti internazionali.
2. Riteniamo che non tutti i dati richiesti da monitorare e trasmettere per ogni nave siano pertinenti allo scopo di monitorare, comunicare e verificare le emissioni di anidride carbonica generate dalle navi, e che quindi aumentino gli oneri amministrativi e i costi sia per gli Stati di bandiera che per gli armatori, senza vantaggio manifesto per l'ambiente marino. Per questo motivo, la Grecia e Malta hanno sostenuto, fin dall'inizio delle deliberazioni sul regolamento proposto, che occorre concentrarsi sulla raccolta di dati relativi al consumo di carburante delle navi rispetto alla distanza percorsa, vale a dire dati già disponibili sulle navi.
3. Inoltre, la Repubblica ellenica e Malta non sono convinte della proporzionalità e del valore aggiunto della pubblicazione di dati commercialmente sensibili, specialmente quelli relativi alla "attività di trasporto" e al "carico trasportato", in particolare perché le navi operano in un ambiente soggetto a molte variabili che non sono sotto il controllo di qualsivoglia parte e che ne influenzano le prestazioni.
4. Oltre a ciò, continuiamo a ritenere che alle parti tecniche del regolamento proposto non sia stata accordata sufficiente attenzione, né tempo sufficiente per l'elaborazione, fattori che avrebbero permesso lo sviluppo di un sistema MRV funzionale sia per il settore marittimo che per le autorità.
5. Al tempo stesso la Repubblica ellenica e Malta mettono in dubbio il valore aggiunto del proposto sistema MRV dell'UE, quale figura nel testo dell'accordo finale, quale modello e stimolo all'adozione di un sistema globale, dal momento che le discussioni in corso nell'ambito dell'IMO seguono un approccio meno complesso e di più facile attuazione allo sviluppo di un sistema globale per la raccolta dei dati relativi al consumo di carburante delle navi. È particolarmente importante che, non appena un sistema internazionale sarà istituito attraverso l'IMO, il regolamento sia riveduto allo scopo di allinearne totalmente al sistema globale.

Considerato quanto esposto sopra, la Repubblica ellenica e Malta non sono in grado di dare il loro consenso all'accordo finale sul regolamento proposto.

Dichiarazione della Finlandia, dei Paesi Bassi e della Svezia

La Finlandia, i Paesi Bassi e la Svezia sono favorevoli al monitoraggio delle emissioni marittime di anidride carbonica e sostengono i risultati raggiunti nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Tutti i settori devono contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per mantenere gli sforzi allineati all'obiettivo globale di limitare l'aumento delle temperature globali a 2°C. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un accordo globale in sede di Organizzazione marittima internazionale rappresenta il metodo più efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo internazionale. È quindi di importanza cruciale che il regolamento MRV dell'UE contribuisca allo sviluppo di regole internazionali dell'IMO.

Il regolamento MRV dell'UE stabilisce un sistema per monitorare le emissioni di anidride carbonica e altri dati pertinenti, pur preservando la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali. Il regolamento può, tra l'altro, contribuire a rimuovere gli ostacoli di mercato e favorire la definizione di obiettivi grazie alla messa a disposizione di dati attendibili.

Per garantire condizioni di parità per le navi che operano in condizioni climatiche meno favorevoli, è altresì importante poter aggiungere ai dati monitorati in virtù del regolamento informazioni specifiche riguardanti la "classe ghiaccio" della nave e la navigazione tra i ghiacci.

Desideriamo sottolineare che sono necessari ulteriori lavori su alcuni elementi del regolamento. In particolare sarà importante elaborare maggiormente il calcolo dell'attività di trasporto e l'efficienza energetica delle navi in modo da permettere un raffronto equo e solido tra differenti tipi di nave. Si tratta di una sfida per tutti i tipi di nave, in particolare per le navi per il trasporto di merci varie, per le navi ro-pax e per le ro-ro. È fondamentale specificare i parametri da usare per il calcolo del carico trasportato per tutti i tipi di nave, inclusi quelli che rientrano nella categoria degli atti d'esecuzione e quelli che rientrano nella categoria degli atti delegati.

Vorremmo inoltre sottolineare quanto sia importante che gli Stati membri dell'UE continuino a svolgere un ruolo costruttivo nelle discussioni in sede di IMO sullo sviluppo di norme internazionali.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia sostiene gli sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ma è del parere che, a causa della natura internazionale dei trasporti marittimi e degli effetti globali dei cambiamenti climatici, tali sforzi debbano essere intrapresi nella sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Pertanto le soluzioni legislative dovrebbero essere di natura globale piuttosto che regionale.

La Polonia è del parere che l'Organizzazione marittima internazionale sia la sede più opportuna per l'istituzione di norme giuridiche per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo internazionale. Le decisioni dell'IMO non pongono il rischio dell'introduzione di misure di reazione da parte di Stati non appartenenti all'UE in risposta a disposizioni introdotte sulla base di requisiti dell'UE. La Polonia sostiene e promuove attivamente le misure adottate in sede di IMO che mirano a creare strumenti globali appropriati.

Secondo la Polonia l'adozione del regolamento proposto nella sua forma attuale non agevolerà i negoziati e gli sforzi dell'IMO volti a creare soluzioni globali, poiché il progetto di regolamento contiene elementi sui cui è improbabile che venga raggiunto a breve termine il consenso in sede di IMO (ad esempio sulla questione della comunicazione delle informazioni quantitative sul carico).

La Polonia non può appoggiare il progetto di regolamento. Tuttavia, poiché nel corso dei lavori sul progetto sono stati presi in considerazione taluni aspetti in modo da rendere il regolamento maggiormente accettabile, avvicinandolo alle soluzioni proposte in sede di IMO, la Polonia si astiene dalla votazione.

Posizione (UE) n. 5/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
GU C 134 del 24.4.2015, pagg. 18-26

6582/15

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
contrari: AT, UK
astenuti: NL, PT

Dichiarazione del Regno Unito, della Finlandia e della Lituania

In riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, il Regno Unito, la Finlandia e la Lituania ritengono che l'articolo 338, paragrafo 1, del TFUE, pur essendo la base giuridica del regolamento n. 223/2009, non costituisca la base giuridica appropriata per l'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento proposto. Quest'ultimo articolo prevede una competenza della Commissione europea per l'avvio e lo svolgimento di indagini se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti. Il Regno Unito, la Finlandia e la Lituania sottolineano che l'articolo 338 del TFUE non prevede l'imposizione di ammende o altre sanzioni con riguardo alle statistiche nella legislazione settoriale, pertanto l'articolo 12, paragrafo 5 non è considerato una base giuridica ammissibile per la futura legislazione settoriale.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/397 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito alle proposte di modifiche ai regolamenti UN nn. 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 e 129, alla modifica 2 al regolamento tecnico mondiale UN n. 3 per quanto riguarda la frenatura dei motocicli e alla modifica 3 al regolamento tecnico mondiale UN n. 4 per quanto riguarda la procedura di certificazione mondiale dei veicoli pesanti GU L 66 dell'11.3.2015, pagg. 12-15	6289/15
Regolamento (UE) 2015/373 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 6-7	5576/15
Dichiarazione delle delegazioni austriaca, finlandese e tedesca La Germania, l'Austria, la Finlandia sono soggette a disposizioni costituzionali a livello nazionale che prescrivono una rapida e completa trasmissione di informazioni riguardanti le attività del MES ai loro parlamenti nazionali. In tale contesto, resta inteso che le disposizioni riguardanti la trasmissione di informazioni tra i membri del MES ed i rispettivi parlamenti, come enunciato all'articolo 8, paragrafo 4 bis, quarta frase, lasciano impregiudicati gli obblighi costituzionali di trasmettere informazioni senza indugio.	

Dichiarazione della delegazione slovena

La Slovenia condivide in linea di massima l'obiettivo della raccomandazione di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti segnalanti e consentire l'esercizio di un'adeguata vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie da parte delle autorità competenti nonché il puntuale assolvimento dei compiti affidati alle autorità responsabili della tutela della stabilità del sistema finanziario.

Tuttavia, occorre osservare che la raccomandazione non è chiara per quel che riguarda la trasmissione di informazioni statistiche riservate definite al paragrafo 4 bis dell'articolo 8. Il paragrafo 4 bis stabilisce una base giuridica per la trasmissione da parte del SEBC di informazioni statistiche riservate alle autorità od organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES). Inoltre, il paragrafo 4 bis stabilisce una base giuridica per l'ulteriore trasmissione di informazioni statistiche riservate da parte del MES ai parlamenti nazionali nella misura necessaria ai sensi della legislazione nazionale.

In altre parole, in base alle norme nazionali che disciplinano la riservatezza statistica, le informazioni statistiche riservate devono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici, vale a dire per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici, con divieto di utilizzo a fini non statistici (ad esempio amministrativi, fiscali, giudiziari, di ispezione, ecc.). Le norme nazionali sono in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee. La banca centrale nazionale, al di là della sua specifica sfera di competenza, fa parte del sistema statistico nazionale ed è pertanto obbligata a conformarsi alle norme in materia di riservatezza statistica. A nostro parere, il paragrafo 4 bis rappresenta una "zona grigia" riguardo alla trasmissione delle informazioni statistiche riservate. Sebbene la raccomandazione non si applichi alle informazioni statistiche riservate raccolte ai sensi del regolamento 223/2009 relativo alle statistiche europee, dovrebbe sussistere una chiara divisione tra l'utilizzo di informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento 2533/98 e nell'ambito delle competenze del SEBC e delle autorità responsabili della vigilanza finanziaria e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 e della legislazione nazionale in materia di statistiche.

Per concludere, riteniamo che la raccomandazione non sia sufficientemente chiara nel limitare l'utilizzo di informazioni statistiche riservate e potrebbe condurre ad un abbassamento degli standard di riservatezza statistica.

Decisione (PESC) 2015/363 del Consiglio, del 5 marzo 2015, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
GU L 62 del 6.3.2015, pagg. 24-24

5913/15

Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
GU L 62 del 6.3.2015, pagg. 25-28

6459/15

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 62 del 6.3.2015, pagg. 1-4	6460/15
3373^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 6 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/423 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale GU L 68 del 13.3.2015, pagg. 48-49	5878/15
Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) GU L 75 del 19.3.2015, pagg. 1-3	9412/14
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba poggiare su due basi giuridiche sostanziali, ossia l'articolo 207 del TFUE sugli scambi commerciali e l'articolo 192 del TFUE sull'ambiente. Secondo una giurisprudenza consolidata, la base giuridica di un atto dipende dalla sua finalità o componente principale o preponderante. Dato che la finalità ultima della convenzione CITES è la tutela dell'ambiente, è indubbio che la CITES regoli direttamente gli scambi internazionali delle specie da essa contemplate e abbia ripercussioni dirette e immediate su tali scambi. Gli scambi commerciali sono quindi chiaramente la componente principale della convenzione CITES e della decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'UE alla medesima. In base a quanto predetto, la Commissione deplora che il Consiglio si sia discostato dalla proposta della Commissione riguardo alla base giuridica e si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato.	
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 41-45	6256/15

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 10-14	6257/15
Decisione (PESC) 2015/382 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 38-40	6481/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/376 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 15-16	6483/15
Regolamento (UE) 2015/374 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 64 del 7.3.2015, pagg. 8-9	6485/15
3374^a sessione del Consiglio dell'Unione Europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles il 9 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2014 della Corte dei conti: "Il Fondo per le frontiere esterne ha favorito la solidarietà finanziaria, ma necessita di una migliore misurazione dei risultati e deve fornire ulteriore valore aggiunto"	5688/15
Decisione (UE) 2015/468 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), presentata dal Belgio) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 52-53	6339/15

Decisione (UE) 2015/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, presentata dal Belgio) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 58-59	6338/15
Decisione (UE) 2015/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, presentata dal Belgio) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 60-61	6340/15
Decisione (UE) 2015/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, presentata dalla Germania) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 62-63	6341/15
Decisione (UE) 2015/469 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/009 PL/Zachem, presentata dalla Polonia) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 54-55	6342/15
Decisione (UE) 2015/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, presentata dal Belgio) GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 56-57	6343/15
Conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2015 e relazione comune sull'occupazione: orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali	7007/15
Conclusioni del Consiglio sulla transizione verso mercati del lavoro più inclusivi	7017/15

Conclusioni del Consiglio sul quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020: adattarsi alle nuove sfide	7013/15
3375^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 10 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione relativa al forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento	5967/15
Decisione (UE) 2015/431 del Consiglio, del 10 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas GU L 70 del 14.3.2015, pagg. 45-46	6178/15
Decisione del Consiglio di rendere pubbliche le direttive di negoziato sul TiSA	6828/15
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio, dopo aver valutato con attenzione le direttive di negoziato relative all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), ritiene che rendere pubbliche le direttive di negoziato non avrà alcun impatto sulla capacità dell'UE di negoziare in modo efficace e non pregiudicherà la posizione negoziale dell'UE in questi negoziati specifici. Inoltre, il Consiglio ritiene che, nel caso di specie, la divulgazione non pregiudicherà l'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali, né il processo decisionale del Consiglio. Il Consiglio ricorda che la negoziazione di accordi internazionali giustifica un certo livello di riservatezza al fine di garantire l'efficacia dei negoziati. Di conseguenza, le direttive di negoziato dovrebbero, in linea di principio, rimanere al di fuori del dominio pubblico. Pertanto, la decisione su qualsiasi eventuale futura proposta di rendere pubbliche direttive di negoziato sarà fondata su un'attenta analisi, basata sui fatti e sul merito di ciascun caso specifico conformemente alle linee guida del Consiglio sul declassamento e la declassificazione di documenti del Consiglio, e in nessun caso potrà costituire un precedente per il futuro.	
Raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Francia	6704/15

3376ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 12 e 13 marzo 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 7/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). GU C 141 del 28.4.2015, pagg. 1-54	16636/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio su una gestione delle catastrofi attenta alla disabilità		6450/15	
3377ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 12 e 13 marzo 2015			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 70 del 14.3.2015, pagg. 47-57		6455/15	
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 70 del 14.3.2015, pagg. 1-11		6456/15	

3378ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 16 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/642 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities, presentata dalla Grecia) GU L 106 del 24.4.2015, pagg. 25-26	6491/15
Decisione (UE) 2015/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia) GU L 106 del 24.4.2015, pagg. 29-30	6492/15
Decisione (UE) 2015/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, presentata dall'Irlanda) GU L 106 del 24.4.2015, pagg. 27-28	6493/15
3379ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 16 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina	6411/15
Decisione del Consiglio sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato	6529/15

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo quadro sulla cooperazione fra l'Unione europea e le Nazioni Unite nell'ambito delle rispettive operazioni di gestione delle crisi	13035/14
Decisione (PESC) 2015/441 del Consiglio, del 16 marzo 2015, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 37-38	5875/15
Decisione (PESC) 2015/440 del Consiglio, del 16 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 32-36	5722/15
Decisione (PESC) 2015/439 del Consiglio, del 16 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 27-31	5717/15
Conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina	6990/15
Conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'ISIL/Da'esh	7247/15
Decisione (PESC) 2015/442 del Consiglio, del 16 marzo 2015, relativa all'avvio di una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) e che modifica la decisione (PESC) 2015/78 GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 39-40	5919/15
Decisione (PESC) 2015/659 del Consiglio, del 16 marzo 2015, relativa alla firma e alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status nella Repubblica centrafricana della missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) GU L 108 del 28.4.2015, pagg. 1-2	6607/15
Conclusioni del Consiglio sulla situazione politica in Burundi nel contesto preelettorale	7170/15
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per il Golfo di Guinea 2015-2020	7168/15

Conclusioni del Consiglio sul Mali		7203/15	
Conclusioni del Consiglio sull'Ebola		7200/15	
Conclusioni del Consiglio sulla Libia		7241/15	
3380^a sessione del Consiglio dell’Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 17 marzo 2015			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze GU L 79 del 25.3.2015, pagg. 1-5	6867/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione (UE, Euratom) 2015/457 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà GU L 76 del 20.3.2015, pagg. 1-2	15187/13	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/493 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Latvijas Banka GU L 78 del 24.3.2015, pagg. 16-17		6104/15	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2014 della Corte dei conti europea: "Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall’UE: un impiego non ottimale delle risorse"		6784/15	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2014 della Corte dei conti: "L’assistenza preadesione dell’UE alla Serbia"		6934/15	

Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica	6308/15
Conclusioni del Consiglio sulla preparazione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015	5498/15
Procedura scritta conclusa il 20 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo GU L 77 del 21.3.2015, pagg. 12-15	5724/15
Decisione (PESC) 2015/486 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 77 del 21.3.2015, pagg. 16-16	6862/15
Decisione (PESC) 2015/487 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina GU L 77 del 21.3.2015, pagg. 17-17	7095/15
Procedura scritta conclusa il 24 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/541 del Consiglio, del 24 marzo 2015, che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE GU L 88 del 1.4.2015, pagg. 13-15	6866/15

Procedura scritta conclusa il 25 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 84 del 28.3.2015, pagg. 1-21	7069/69
Procedura scritta conclusa il 26 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC GU L 82 del 27.3.2015, pagg. 107-110	6306/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 GU L 82 del 27.3.2015, pagg. 1-4	6307/15
Procedura scritta conclusa il 27 marzo 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC GU L 84 del 28.3.2015, pagg. 39-63	14107/14

Procedura scritta conclusa il 31 marzo 2015**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina GU L 100 del 17.4.2015, pagg. 1-7	10/15	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione del Consiglio

Al fine di tener conto dell'estrema importanza di sostenere gli sforzi della comunità internazionale e delle istituzioni finanziarie internazionali relativamente a un pacchetto di assistenza internazionale per far fronte all'ulteriore fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina, compreso il contributo totale dell'UE, che il Consiglio stima attualmente a 2,5 miliardi di EUR, e a condizione che l'Ucraina si impegni chiaramente a realizzare riforme, il Consiglio invita la Commissione a proporre, al momento opportuno, un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina al fine di agevolare e sostenere ulteriormente il processo di riforme in Ucraina.

Dichiarazione della Svezia

Dichiarazione unilaterale della Svezia sulla dichiarazione del Consiglio in merito alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

Con l'aiuto dell'UE e della comunità internazionale, l'Ucraina ha la possibilità di gettare le basi per la stabilità e la crescita a medio termine. La Svezia appoggia pertanto con vigore il terzo pacchetto di assistenza macrofinanziaria di 1,8 miliardi di EUR nonché la dichiarazione che invita la Commissione a proporre, al momento opportuno, un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina. Tuttavia, un'eventuale assistenza macrofinanziaria aggiuntiva, superiore a 1,8 miliardi di EUR, deve essere finanziata mediante riassegnazione all'interno del bilancio dell'UE.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo può accettare la dichiarazione relativa all'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina. Il Lussemburgo è dell'opinione che tale dichiarazione non possa essere considerata una decisione destinata a aumentare l'importo dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina fino a 2,5 miliardi di EUR. In tale contesto, il Lussemburgo continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione delle riforme strutturali in Ucraina e il rispetto delle condizioni per la concessione di tale assistenza.